REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/71 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1971

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1427/71 prevede la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68, del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [2], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 [3], subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni in grado di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la loro applicazione deve cessare con la scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione ;

considerando che occorre definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è o rischia di essere gravemente perturbato ;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza degli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità ; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi ;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1427/71 ; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni ; che devono essere proporzionate alle circostanze onde evitare che provochino effetti diversi da quelli desiderati ;

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1427/71 al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo ; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato e devono avere un carattere unicamente cautelare ; che di conseguenza tali misure nazionali devono essere applicabili solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia ;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di tale domanda ; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro ; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1427/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni in grado di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare :

a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,

b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,

---

[1] Vedasi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
[3] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

c) dei prezzi praticati per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro prevedibile evoluzione ed in particolare della loro tendenza ad un ribasso o ad un aumento eccessivo rispetto ai prezzi degli ultimi anni,

d) dei prezzi praticati sul mercato della Comunità per i prodotti provenienti dai paesi terzi e in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo, se la situazione prevista in limine si produce a causa delle importazioni.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1427/71, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di tale articolo sono :

a) la sospensione totale o parziale delle importazioni o delle esportazioni,

b) un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

2. Tali misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Possono concernere solo prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità, o presentazioni. Possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento sono applicate osservando gli obblighi risultanti da accordi che ingaggiano la Comunità sul piano internazionale.

Articolo 4

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure, qualora ritenga, a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1427/71. Le misure cautelari consistono nel sospendere le importazioni o le esportazioni. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telescritto non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1427/71. Tali misure sono applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 30 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FERRARI-AGGRADI